

N. R.G. /2024

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

RUOLO COLLEGIALE SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni De Marco

Presidente

dott. Giuseppe Lo Presti

Giudice

dott. ssa Elisa Di Giovanni

Giudice rel. est

nella causa di opposizione allo stato passivo iscritta al n. r.g. /2024

PROMOSSA DA

CESSIONARIA

E PER ESSA LA MANDATARIA

SERVICER

elettivamente domiciliata

in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. ta , giusta

procura in atti

OPPONENTE

CONTRO

CURATELA della Liquidazione Giudiziale

S.r.l. n.

OPPOSTA CONTUMACE

viste le note *ex art. 127 ter c.p.c.* per la partecipazione alla udienza del 16.1.2025, depositate dalla Avv. ta , procuratrice costituita nell'interesse dell'opponente, CESSIONARIA E PER ESSA LA MANDATARIA SERVICER ; sentita la Giudice relatrice, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 207 CCII

Con ricorso *ex art. 206 d.lgs. 12/01/2019 n. 14* (di qui, *breviter*, CCII) – tempestivamente depositato il 29.11.2024, a fronte della comunicazione *ex art. 205 CCII* con PEC del 30.10.2024 (**cfr. doc. n. 8 fascicolo opponente**) - CESSIONARIA S.r.l. e, per essa, la mandataria SERVICER , ha interposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del 16.10.2024, **dolendosi della ammissione solo parziale** della propria domanda di insinuazione proposta con istanza del 4.09.2024 - avente ad oggetto, segnatamente, la somma pari ad **euro 2.438.820,77** portata dal decreto ingiuntivo n. /2019 (dichiarato esecutivo *ex art. 647 c.p.c.* in data 15.02.2020 dal Tribunale di Milano) oltre spese legali sostenute nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale R.G. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così ripartita: **i)** in via privilegiata ai sensi degli articoli 2770 e 2777 c.c.: **Euro 6.470,30**, di cui Euro 126,30 per contributo unificato e marca da bollo ed Euro 6.344,00 per spese legali determinate ai sensi delle Tabelle ministeriali di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, relative al ricorso per la liquidazione giudiziale R.G. 11/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; **ii)** in via chirografaria Euro **2.438.820,77**,

quale saldo debitore, portato dal decreto ingiuntivo n. /2019 del Tribunale di Milano, dichiarato esecutivo *ex art. 647 c.p.c.* in data 15.02.2020, relativo al contratto di mutuo fondiario del 14.12.2000, n. rep. e racc., a rogito del Notaio in , oltre ai successivi interessi dal 15.02.2020 al sino al 27.05.2024 (data di apertura della liquidazione giudiziale) - così **instando per la riforma** del decreto impugnato e, dunque, **in aggiunta alla somma ammessa** (€ 1.319.320,77 e di Euro 3.172,00, oltre oneri accessori come per legge, ed oltre Euro 126,30 per spese) per l'ammissione dell'ulteriore somma di **€ 1.119.500,00** in via chirografaria (per un totale, quindi, di Euro 2.438.820,77 in via chirografaria, quale saldo debitore, portato dal decreto ingiuntivo n. /2019 del Tribunale di Milano, oltre ai successivi interessi dal 15.02.2020 al sino al 27.05.2024, al lordo delle somme incassate quale anticipo *ex art. 41 TUB* dall'esecuzione immobiliare n. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ovvero per quei maggiori o minori importi che venissero accertati in corso di causa).

Con l'opposizione il ricorrente **ha lamentato la riduzione** delle somme richieste a titolo di saldo debitore del mutuo fondiario del 14.12.2000, n. rep. e racc., oltre interessi come da decreto ingiuntivo n. /2019, opponibile alla procedura in quanto reso esecutivo *ex art. 647 c.p.c.* in epoca anteriore (15.2.2020) alla apertura della liquidazione giudiziale (27.5.2024) dolendosi dell'ammissione per la minor somma pari ad euro **1.319.320,77**, al netto della somma di euro 1.119.500,00 incassata quale anticipo *ex art. 41 TUB* dall'esecuzione immobiliare n. '2005 del

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, operata in difformità dalla proposta del curatore.

In particolare, ribadendo l'incasso — in data 3.7.2024 - della somma di euro **1.119.500,00** - quale anticipo *ex art. 41 TUB* dall'esecuzione immobiliare n. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla luce dell'avvenuta aggiudicazione del compendio pignorato in danno dei garanti-terzi datori di ipoteca volontaria

correlata al mutuo fondiario — **ha fondato la contestazione di illegittimità del provvedimento opposto invocando l'applicazione dell'art. 160, primo comma CCII**, secondo cui: *“Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento”* esclusa dal Giudice Delegato.

L'opponente, in definitiva, ha lamentato che *“la circostanza relativa all'eventuale incasso di somme è questione che attiene esclusivamente alla fase di riparto e non certamente alla fase di verifica dei crediti”* sostenendo il diritto di *“essere ammessa al passivo e a concorrere al riparto per l'intero credito in capitale e accessori, così come cristallizzatosi alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, sino al totale pagamento ad estinzione del proprio credito”* salva la regolazione del saldo, in caso di avvenuto totale pagamento del rimanente proprio credito, dietro proprio onere di comunicazione.

Il procedimento è stato trattato nella contumacia della curatela della liquidazione giudiziale, non costituitasi nonostante attinta da regolare notifica.

∞ ∞ ∞ ∞

Va, in apertura, dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale opposta, non costituitasi malgrado attinta dalla notifica con PEC spedita all'indirizzo della liquidazione giudiziale nei termini di cui al decreto del 4.12.2024 (cfr. ricevute di avvenuta accettazione e consegna del 10.12.2024 in allegato alla nota di deposito telematico del 14.1.2025).

Dalla lettura incrociata dell'atto di opposizione e del decreto di esecutività opposto, si ricava, in chiave meglio delimitativa del *thema disputandum*, la censura della ammissione solo parziale del credito oggetto di insinua, attraverso la contestazione della *ratio decidendi* sotto il profilo relativo alla **dedotta errata applicazione** dell'art. 160 CCII.

L'opponente, in sintesi, lamenta che l'ammissione avrebbe dovuto avvenire per l'intera esposizione vantata alla data (27.05.2024) di apertura della liquidazione giudiziale – in virtù di titolo esecutivo opponibile alla procedura, costituito da decreto ingiuntivo (n.

) del Tribunale di Milano reso su ricorso monitorio proposto da Banca

S.p.A., sua dante causa in forza della cessione in blocco di crediti del 18.11.2020 – senza l'esclusione della somma già incassata in sede esecutiva, all'esito di vendita del compendio staggito nella procedura espropriativa n. R.G. 12005 (ovvero, stando al

tenore del ricorso in opposizione, “*al lordo di quanto provvisoriamente incassato in sede esecutiva, e quindi per la somma di Euro 2.438.820,77, oltre interessi*”).

Premettendo, al riguardo, che non è attinta da contestazione la statuizione resa nel decreto opposto in ordine alle spese – in conformità, *in parte qua*, alla proposta del curatore – ovvero relativa al (minor) credito di € **3.172,00**, oltre oneri accessori come per legge, ed oltre € 126,30 per spese, al privilegio *ex art.* 2770 e 2777 c.c., non viene in rilievo una ipotesi – per la quale, comunque, è pacifica la costante applicabilità del privilegio di cui all’art. 41 T.U.B. (cfr. **Cassazione civile, 19 agosto 2024, n.22914, sez. I**) – in cui si pone il problema della coesistenza della procedura esecutiva individuale con la liquidazione giudiziale ai danni del debitore insolvente.

Non si discute, infatti, della perseguibilità della procedura espropriativa (R.G. n. 37/2005) iniziata nei confronti dei datori d’ipoteca (volontaria) sul cespite a garanzia del mutuo fondiario posto a base del decreto ingiuntivo divenuto titolo opponibile alla curatela avendo, il creditore fondiario (oggi la cessionaria del credito in blocco) in pendenza di liquidazione giudiziale (dichiarata in data 27.5.2024), conseguito il pagamento (3.7.2024) dell’importo derivante dalla vendita del compendio staggito, pari ad euro 1.119.500,00.

Si discute, piuttosto, della portata oggettiva e soggettiva della disposizione di cui all’art. 160 CCII.

Dalla esegesi testuale e sistematica dell’art. 160 CCII si ricava la disciplina generale del regresso tra i coobbligati – uno o solo alcuni dei quali sottoposti a liquidazione

giudiziale del patrimonio - che «*può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito*».

La chiave di lettura della disciplina dettata dall'art. 160 CCII – il cui primo comma stabilisce «*Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento*» - va ricercata nell'esigenza di conseguire un rafforzamento della tutela del creditore di più coobbligati in solido, attraverso una duplice previsione: **a)** l'una diretta ad impedire la trasformazione dell'obbligazione da solidale in parziaria, per effetto della apertura della liquidazione giudiziale che involga il patrimonio e la sfera giuridica di uno soltanto (o alcuni) dei debitori solidali; **b)** l'altra diretta a disciplinare l'azione di regresso spettante al coobbligato che abbia pagato dopo l'apertura della liquidazione, subordinandone la proposizione alla avvenuta soddisfazione integrale del creditore.

La linea discrezionale per il creditore – rispetto alla possibilità di insinuare l'intero credito al passivo – è data dal momento in cui riceva un pagamento parziale da parte di uno dei coobbligati.

Stabilisce, infatti, l'art. 161 CCII, che «*Il creditore che, **prima dell'apertura della liquidazione giudiziale**, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, **ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa***».

Se, dunque, è prevalente la *ratio* di rafforzamento della tutela della posizione del creditore – e l'esistenza di un regime giuridico specifico si pone in linea con la clausola di salvezza posta all'art. 2740 c.c. - ne viene, allora, che la possibilità di insinuare al passivo del condebitore -nei cui confronti è disposta l'apertura del concorso - riconosciuta al creditore è **insensibile ai pagamenti parziali successivi** avvenuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Nella specie, poiché il **pagamento parziale** (euro 1.119.500,00) incassato nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. /2005 – dato pacifico già alla luce del decreto di esecutività opposto – risulta avvenuto **dopo** (3.7.2024) l'apertura (27.5.2024) della liquidazione giudiziale del condebitore mutuatario (s.r.l.) – attinto, unitamente ai garanti terzi datori d'ipoteca a garanzia del mutuo, dal pignoramento immobiliare notificato il 10.5.2005 ed iscritto il 24.5.2005 (cfr. doc. n. 9 fascicolo opponente) – il creditore è legittimato ad insinuare al passivo della s.r.l. (condebitrice mutuataria in liquidazione giudiziale) l'importo vantato alla data del provvedimento esecutivo di accertamento costitutivo dell'insolvenza.

Sicché – benché possa ventilarsi una omogeneità nel risultato pratico conseguibile dalla ammissione al passivo, per l'intero credito (€ 2.438.820,77) portato dal decreto ingiuntivo /2019 del Tribunale di Milano, con decurtazione dell'importo (€ 1.119.500) pari all'avvenuto incasso, in sede di esecuzione immobiliare, con il risultato della ammissione al passivo parziale, già al netto della medesima somma incassata – nondimeno, una volta accertata, già in sede di verifica davanti al G.D., la opponibilità

del titolo da cui deriva il credito oggetto di insinua, la natura di anticipazione e provvisoria dell'importo distribuito in sede di esecuzione immobiliare – valutata sotto la lente della *ratio* di rafforzamento della tutela del creditore principale al cospetto di condebitori solidali (uno dei quali fallito/attinto da liquidazione giudiziale) – impone la riforma del decreto opposto, limitatamente alla ammissione al passivo anche dell'importo pari ad € 1.119.500 salvo l'onere di precisazione del credito, in fase di riparto, in capo al creditore e la conseguente esclusione di ogni forma di locupletazione. La contumacia della liquidazione giudiziale opposta depone – in uno alla peculiarità della questione trattata - per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

- **ACCOGLIE** l'opposizione proposta da **CESSIONARIA** per le causali spiegate in parte motiva e, per l'effetto, in **parziale riforma del decreto di esecutività opposto**, ammette al passivo della Liquidazione Giudiziale **S.r.l.** oltre agli importi già ammessi di Euro 1.319.320,77 e di Euro 3.172,00, oltre oneri accessori come per legge, ed oltre Euro 126,30 per spese, l'ulteriore importo di Euro 1.119.500,00 in via chirografaria (per un totale pari, dunque, ad Euro 2.438.820,77 in via chirografaria, quale saldo debitore, portato dal decreto ingiuntivo n. **2019** del Tribunale di Milano, dichiarato esecutivo *ex art. 647 c.p.c.* in data 15.02.2020, relativo al contratto di mutuo fondiario del 14.12.2000, n. **rep. e racc.**, a rogito del Notaio **in**) oltre ai successivi interessi dal 15.02.2020

(data della esecutività) al sino al 27.05.2024 (dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale);

- **SPESE** compensate.

Barcellona P.G., 7.2.2025

la Giudice Relatrice

Dott.ssa Elisa Di Giovanni

II PRESIDENTE

dott. Giovanni De Marco

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.

